



Provincia di Reggio Calabria
Settore Ambiente ed Energia
Servizio Risparmio Energetico



REGOLAMENTO

**"PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI NECESSARI AD
ACCERTARE IL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E
L'EFFETTIVO STATO DI MANUTENZIONE
ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI"**

CAPO I - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche dello stato di manutenzione, di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, in attuazione della normativa prevista dall'art. 11 (esercizio e manutenzione degli impianti termici e controllo relativo), commi 18 e 20 del D.P.R. 412/93 come modificati dal D.P.R. 551/99 (la Provincia promuove la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettua, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico).

Dette verifiche sono da effettuarsi a cura della Provincia di Reggio Calabria in tutti i Comuni appartenenti ad essa con la sola esclusione del comune di Reggio Calabria, in quanto avente popolazione superiore a 40.000 abitanti.

Sono soggetti alle operazioni di controllo tutti gli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 4 KW, con esclusione di apparecchi singoli, quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo.

CAPO II - FIGURE RESPONSABILI E OBBLIGHI

Art. 2 - RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n° 412/1993, come modificato dal DPR 551/1999 il responsabile dell'impianto termico si individua in modo diverso a seconda delle differenti potenze nominali dell'impianto:

1) Per impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW:

1.1) è responsabile dell'esercizio:

- il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato ;
- l'occupante a qualunque titolo dell'immobile. In particolare la responsabilità dell'esercizio non può essere delegata a soggetto terzo.

1.2) è responsabile della manutenzione e delle verifiche periodiche :

- il proprietario, se occupante o se l'immobile non è occupato, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto, che assume il ruolo di terzo responsabile ;
- l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al manutentore dell'impianto, che assume il ruolo di terzo responsabile ;
- il manutentore dell'impianto, se delegato quale terzo responsabile; l'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 10/1991 deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; il terzo nominato responsabile inoltre comunica, (ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 412/1993) entro sessanta giorni la propria nomina alla Provincia; al medesimo Ente comunica inoltre immediatamente eventuali revoche o dimissioni dell'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

2) Per impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW:

2.1) è responsabile dell'esercizio, della manutenzione e delle verifiche periodiche:

- il terzo responsabile, se delegato dal proprietario o dall'amministratore; l'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 10/1991 deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario; il terzo nominato responsabile inoltre (ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 412/1993) comunica entro sessanta giorni la propria nomina alla Provincia; al medesimo Ente comunica inoltre immediatamente eventuali revoche o dimissioni dell'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto;
- l'amministratore, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile ;
 - i proprietari dell'immobile che non abbiano nominato un amministratore, né incaricato un terzo responsabile.

I soggetti responsabili d'impianto dovranno provvedere a tenere aggiornato il libretto di impianto (allegato G al DPR 412/1993) o di centrale (allegato F al DPR 412/1993), assumendone nel contempo gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione degli impianti stessi nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Art. 3 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO

Il soggetto responsabile dell'esercizio è tenuto tra l'altro:

- al rispetto del periodo annuale di esercizio
- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del DPR 412/1993, e più precisamente a seconda della zona climatica di appartenenza dei singoli Comuni della Provincia di Reggio C. come riportato nell'allegato A ai presente regolamento.
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalla normativa art. 4 del DPR 412/1993 ed in particolare:
 - o 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
 - o 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici appartenenti a categorie diverse.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE E DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Il responsabile della manutenzione e delle verifiche periodiche ha i seguenti obblighi:

- sottoporre l'impianto termico alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. In mancanza di indicazioni specifiche vanno effettuati i controlli di cui all'allegato H del DPR 551/1999 con periodicità almeno annuale
- effettuare le verifiche del rendimento di combustione e del controllo dei fumi almeno una volta l'anno per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità dei controlli di cui al punto precedente
- conservare il libretto di impianto per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW ed il libretto di centrale per quelli di potenza nominale superiore o uguale a 35 KW
- compilare il libretto di cui al punto precedente a seguito delle verifiche periodiche
- conservare allegato al libretto, il rapporto di lavoro di cui all'art. 5 rilasciato dall'operatore che effettua la manutenzione

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE CHE EFFETTUA LA MANUTENZIONE

L'operatore che effettua il controllo dell'impianto e/o la periodica manutenzione ha tra l'altro i seguenti obblighi:

- al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscrivere copia per ricevuta ed allegarne l'originale al libretto di cui all'art.4. In caso di impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW il rapporto di cui sopra deve essere redatto e sottoscritto conformemente all'allegato H del DPR 551/1999
- nel caso di impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW, fare pervenire alla Provincia copia del modello H di cui al punto precedente ai fini delle procedure di controllo da parte dell'Ente di cui all'articolo 8

Art. 6 - OBBLIGHI IN CASO DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI

Nel caso di impianti termici di nuova installazione, o sottoposti a ristrutturazione e, per gli impianti individuali, in caso di sostituzione dei generatori di calore, la compilazione iniziale del libretto deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/1990.

Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata alla Provincia di Reggio Calabria via S. Anna Il Tronco loc. Spirito Santo -Reggio Calabria.

Per scheda identificativa si intende copia fotostatica della parte del libretto di impianto ove sono indicate l'ubicazione dell'impianto e le specifiche tecniche contenute nell'allegato G del D.P.R. 412/1993.

La ditta installatrice ha l'obbligo di comunicare l'avvenuta installazione all'ente Provincia.

CAPO III - PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA PROVINCIA

Art. 7 - OBBLIGHI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTROLLI

La Provincia ai sensi dell'art. 11 comma 18 del DPR 412/93, come modificato dall'art. 13 del DPR 551/99 è tenuta ad effettuare con cadenza almeno biennale e con oneri a carico degli utenti, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico.

I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto.

Art. 8 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO

Limitatamente agli impianti di potenza inferiore ai 35 kW si applica l'art. 15 del DPR 551/99 con modalità stabilite con atto della G.P.

Per gli effetti di detto provvedimento, che viene reso noto alla popolazione interessata, al Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato ed all'ENEA è stabilito che i controlli biennali di questa Amministrazione Provinciale si intendano effettuati nel caso in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili trasmettano per conto del proprietario entro 60 giorni dalla data di avvenuta manutenzione con controllo strumentale, apposita dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'allegato H del DPR 551/99, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso in cui la prima figura non esiste per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme di cui al DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99.

Per quanto attiene agli impianti termici di potenza pari a 35 kW e superiori viene ribadito l'obbligo dell'Amministrazione Provinciale di effettuare le verifiche biennali del rendimento di combustione su tutta questa tipologia di impianti. Pertanto al successivo art. 15 del presente regolamento si evidenziano i costi che vengono imputati per l'effettuazione dell'attività biennale di verifica a secondo dei valori di potenza. I pagamenti da parte dei proprietari e/o responsabili devono avvenire sull'apposito Conto Corrente tramite versamento specificando nella causale la potenza nominale, l'ubicazione dell'impianto e la dicitura "Verifica impianti termici ai sensi DPR 412/93e551/99".

Art. 9 - OBBLIGO DI CONSEGNA DEI MODELLI H

Solo per gli impianti di potenza inferiore ai 35 kW ai sensi del comma 20 dell'art. 11 del DPR 412/93 come modificato dall'art. 15 del DPR 551/99 è istituito per manutentori e terzi responsabili l'obbligo di consegna periodica alla Provincia, delle dichiarazioni di cui all'art. 8 del DPR 551/93

La procedura di consegna deve svolgersi a carico dell'utente direttamente alla Provincia oppure tramite Posta.

Il modello dovrà essere accompagnato da un versamento, stabilito al successivo art. 15 del presente regolamento, effettuabile presso gli Uffici Postali su appositi Conto Corrente.

Qualora l'utente, pur trasmettendo il modello, non effettua il versamento di cui sopra, lo stesso è considerato nullo e, pertanto, sarà assimilato alle verifiche di coloro che non hanno presentato il modello H.

Art. 10 - CONTROLLI DELLA PROVINCIA

La Provincia effettuerà controlli con cadenza biennale volti ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici nelle seguenti misure:

- almeno il 5% annuo tra gli impianti di potenza nominale inferiore a 35 kW i quali sia pervenuto, entro il termine fissato, il modello H regolarmente compilato in ogni sua parte e recante la firma ed il timbro di un operatore abilitato.
- La totalità degli impianti di potenza nominale inferiore a 35 kW per i quali non sia pervenuto il modello H entro il termine fissato.
- La totalità di impianti con potenza nominale uguale o superiore a 35 kW.

Art. 11 - AVVISO DI VISITA ALL'UTENTE

Le verifiche a campione e/o d'ufficio ai sensi dell'art. 11 comma 12 del DPR 412/93, saranno effettuate preferibilmente nella stagione invernale previo preavviso all'occupante o proprietario o, nel caso di condomini, ai relativi amministratori o proprietari dello stabile in cui è installato l'impianto; si intende a carico dei suddetti la convocazione dell'eventuale responsabile di esercizio e/o manutenzione.

L'effettuazione di verifica su un impianto da parte della Provincia viene comunicata al responsabile dell'impianto con almeno 15 giorni di anticipo mediante apposita comunicazione recante l'intestazione Provincia dei Reggio Calabria su cui sarà indicato il giorno previsto per la visita di controllo.

Qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell'impianto, deve entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione di avviso, contattare telefonicamente la Provincia ai numeri telefonici e nell'orario indicato nell'avviso stesso, per concordare una nuova data.

Qualora la verifica non possa essere effettuata per causa imputabile ai proprietari, utilizzatori o amministratori, viene inviata all'utente lettera raccomandata con ricevuta di ritorno recante una nuova data utile per la visita.

Qualora la verifica non possa essere effettuata per i medesimi motivi di cui sopra viene fatto addebito al responsabile dell'impianto della somma prevista dal secondo comma dell'art. 15 del presente regolamento, da versare alla provincia a titolo di rimborso spese. La verifica di cui sopra sarà effettuata in altra data, previo invio di seconda raccomandata.

Qualora anche questa terza verifica non si potesse fare per le stesse motivazioni sopra riportate, oltre all'addebito a titolo di rimborso spese si provvede a comunicare il fatto al Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto, per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità.

Al momento della visita a domicilio per la verifica dell'impianto, l'operatore deve presentarsi munito dell'apposita tessera di riconoscimento e deve essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio.

Art. 12 - OPERAZIONI DI CONTROLLO E PARAMETRI DA RILEVARE

Le verifiche degli impianti termici, previste ed elencate nel presente articolo, saranno effettuate da Tecnici dipendenti dell'Ente o da soggetti terzi da questo incaricati.

L'affidamento dei controlli ai soggetti terzi suddetti, avverrà nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 19 Art. 11 del DPR 412/1993.

Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione e alle normative tecniche applicabili.

Di quanto sopra verrà dato atto previa compilazione di verbale di visita di controllo, che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell'impianto che ne curerà la conservazione. Qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti. In particolare il verificatore accerterà:

- le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico; o che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti;
- che il libretto di centrale e/o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte;
- che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di Legge.

Verificherà quindi, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389 e DPR 412/1993, i seguenti parametri:

A) Impianti con Pn minore di 35 kW

- potenza termica al focolare;
- tipo di combustibile
- temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- temperatura aria comburente (°C);
- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi;
- percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
- percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- perdita per calore sensibile dei fumi (%);
- rendimenti di combustione a potenza nominale (%);
- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dispositivi di regolazione e controllo;
- verifica sistema aerazione locali;
- registrazione dei risultati delle prove sui "libretto di impianto";

B) Impianti con Pn uguale o maggiore di 35 kW

- potenza termica al focolare;
- tipo di combustibile;
- temperatura dei fumi all'uscita del generatore (°C);
- temperatura aria comburente (°C);
- percentuale di CO₂ nei fumi all'uscita del generatore (%);
- indice di fumosità di Bacharach per i combustibili liquidi;
- percentuale di CO nei fumi all'uscita del generatore (% o p.p.m.);
- percentuale di ossigeno O₂ nei fumi all'uscita del generatore ;
- perdita per calore sensibile dei fumi (%);
- rendimento di combustione convenzionale alla potenza nominale (%);
- stato delle coibentazioni;
- stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;
- stato dispositivi di regolazione e controllo;
- taratura dispositivi regolazione e controllo;
- esistenza ed aggiornamento del cartello indicanti i periodi di funzionamento.

Inoltre nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 kW i risultati delle verifiche verranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale (allegato F del DPR 412/1993) e verrà posto in calce timbro e firma del verificatore.

Art. 13 - ESITO DELLE VERIFICHE

In caso di verifica con esito di accertamento favorevole, una copia del documento di verifica viene allegata al libretto di impianto o di centrale e costituisce documento valido per comprovare che l'impianto stesso è in regola a norma del D.P.R. n° 412/1993 come modificato dal DPR 551/1999.

In presenza di situazioni di grave pericolosità, il verificatore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente.

Qualora invece a seguito della verifica venga accertato che l'esercizio e la manutenzione dell'impianto, non risultano a norma di legge, viene assegnato un termine utile per provvedere alla rimozione delle anomalie.

La Provincia accerta l'avvenuta rimozione delle anomalie adottando, a sua discrezione, i seguenti strumenti:

- limitatamente agli impianti di potenza nominale inferiore a 35 KW, tramite il ricevimento entro il termine assegnato del modello H debitamente firmato e timbrato da manutentore abilitato da cui risulti l'avvenuto adeguamento dell'impianto ai dettami dei DPR 412/1993 e 551/1999
- per gli impianti potenza nominale uguale o superiore a 35 KW tramite il ricevimento entro il termine assegnato di adeguata documentazione tecnica che certifichi l'eliminazione delle anomalie riscontrate
- in tutti i casi è facoltà della Provincia effettuare una seconda visita di controllo che verrà comunicata mediante la procedura di cui all'art. 11

Nel caso in cui non venga accertata l'eliminazione delle anomalie riscontrate entro il termine stabilito, si comunica il fatto al Sindaco, per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge previste dall'art. 34, comma 5, della Legge n° 10/1991, ovvero sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni di lire (da 516.46 a 2582.28 Euro).

CAPO IV - SANZIONI E COSTI

Art. 14 - SANZIONI

- Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto per il quale venga riscontrato con le modalità del presente regolamento, il non rispetto della normativa vigente in materia di contenimento di consumi di energia, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516,46 e non superiore a 2.582,28 € come previsto dall'art. 34 comma 5 della legge 10/91.
- Il responsabile dell'impianto che non affida i lavori di installazione, trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate è punito con le sanzioni previste dall'art. 16 della legge 46/90.
- Ai soggetti abilitati di cui al punto precedente che non rispettano le norme relative alla sicurezza degli impianti si applicano i provvedimenti previsti dal comma 2 art. 16 della legge 46/90.
- Il soggetto che rilascia dichiarazioni che risultino mendaci è punito con le sanzioni penali previste dalla legge 4 Gennaio 1969 n. 15.

Art. 15 - COSTI DEI CONTROLLI DELLA PROVINCIA

1. La procedura di trasmissione alla Provincia del modello H per i soli impianti con potenza nominale inferiore di 35 kW dovrà essere accompagnato da un versamento pari a 13 €. Per gli impianti di potenza nominale pari o superiore a 35 kW dovrà essere inviato solo il versamento, specificando nella causale la potenza nominale, l'ubicazione dell'impianto con la dicitura "Verifica impianti termici ai sensi DPR 412/93 e 551/99", secondo le seguenti tariffe in base alla potenza nominale:

da 35 kW a 116 kW versamento di 60 €

da 116 kW a 350 kW versamento di 150 €

superiori a 350 kW versamento di 180 €

2. Le verifiche sul campo effettuate dalla provincia sono a carico degli utenti secondo le seguenti Modalità:

- **Visita su un impianto di potenza nominale inferiore a 35 kW:**
 - se è stato correttamente trasmesso il modello H: Gratuita ovvero compresa nella somma già versata alla consegna del modello H.
 - se non è stato trasmesso il modello H: costo 51,65 €
- **Visita su un impianto di potenza nominale da 35 kW di 116 kW:**
 - se risulta che l'impianto è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione: gratuita ovvero compresa nel versamento di cui sopra (se effettuato), se non è stato effettuato si applica una maggiorazione del 10%.
 - se risulta che l'impianto non è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento, con l'applicazione in caso di ulteriore anomalia riscontrata, di una somma pari a € 129,11.

- **Visita su un impianto di potenza nominale da 116 kWa 350 kW:**
 - se risulta che l'impianto è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione: gratuita ovvero compresa nel versamento di cui sopra (se effettuato), se non è stato effettuato si applica una maggiorazione del 10%.
 - se risulta che l'impianto non è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento, con l'applicazione in caso di ulteriore anomalia riscontrata, di una somma pari a 516,43€
- **Visita su un impianto di potenza nominale superiore a 350 kW:**
 - se risulta che l'impianto è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione: gratuita ovvero compresa nel versamento di cui sopra (se effettuato), se non è stato effettuato si applica una maggiorazione del 10%.
 - se risulta che l'impianto non è stato correttamente sottoposto alle operazioni di manutenzione saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento, con l'applicazione in caso di ulteriore anomalia riscontrata, di una somma pari a 1291,14€

Alt. 16- RISCOSSIONE DELLE SOME DOVUTE DAGLI UTENTI

Nei confronti degli utenti che non adempiono spontaneamente al pagamento:

- Dei costi relativi alle verifiche di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- Del rimborso spese per la verifica non effettuata, di cui all'art. 11 del presente regolamento.

La Provincia attiva le procedure necessarie per la riscossione delle predette somme.

CAPO V - FORMAZIONE DEI VERIFICATORI E CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

Art. 17 - FORMAZIONE DEI VERIFICATORI

Per la formazione dei verificatori è organizzato dall'Ente un corso aperto a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea in ingegneria ;
- b) diploma di perito industriale con indirizzo di specializzazione in: costruzioni aeronautiche, edilizia, fisica industriale, industrie meccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica, operatore delle macchine utensili, installatore di impianti idrotermo sanitari, installatore di impianti idraulici-termici-frigorista, diploma di perito elettronico o elettrotecnico, rilasciati da Istituti Tecnici Industriali o Istituti Professionali di Stato per l'Industria e l'Artigianato, statali o legalmente riconosciuti ;
- e) diploma di scuola media superiore generico con relativo attestato di qualifica conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di cui all'art. 3. comma 1, lettera C, della Legge n° 46/1990, rilasciato dai centri di formazione professionale, ai sensi della Legge 21.12.1978 n° 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale".

Art. 18 - CAMPAGNA DI INFORMAZIONE

La Provincia effettua una campagna di informazione, rivolta agli utenti, puntuale e capillare, così articolata:

- invio a casa di ogni nucleo familiare e operatore economico di depliant informativo
- fornitura a tutti i Comuni del depliant di cui al punto precedente;
- diffusione dell'iniziativa tramite giornali, televisioni e radio locali ;
- giornate di studio rivolte agli operatori del settore abilitati ai sensi della legge n° 46/1990 "Norme per la sicurezza degli impianti" ;
- assemblee pubbliche rivolte ai Sindaci dei Comuni della Provincia, per illustrare l'iniziativa intrapresa.

ALLEGATO A¹

ZONE CLIMATICHE		Durata giornaliera di attivazione consentita (art. 9 del D.P.R 412/1993)
Zona B	Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900.	8 ore al giorno dal 01 dicembre al 31 marzo
Zona C	Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1400.	10 ore dal 15 novembre al 31 marzo
Zona D	Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1400 e non superiore a 2100.	12 ore al giorno dal 1 novembre al 15, aprile
Zona E	Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2100 e non superiore a 3000.	14 Ore al giorno dal 15 ottobre al 15 aprile.

COMUNE	ZONA	Gradi/Giorno
AFRICO	B	664
AGNANA CALABRA	C	1093
ANOIA	C	1026
ANTONIMINA	C	1168
ARDORE	C	1007
BAGALADI	D	1586
BAGNARA CALABRA	B	758
BENESTARE	C	1007
BIANCO	B	784
BIVONGI	C	1029
BOVA	E	2250
BOVA MARINA	B	765
BOVALINO	B	782
BRANCALEONE	B	770
BRUZZANO	B	710
CALANNA	D	1658
CAMINI	C	1091
CAMPO CALABRO	C	1015
CANDIDONI	C	1199
CANOLO	D	1490
CARAFFA DEL BIANCO	C	1344
CARDETO	D	2033
CARERI	C	1144
CASIGNANA	C	1187
CAULONIA	C	1091
CIMINA'	C	1137
CINQUEFRONDI	C	1191
CITTANOVA	D	1423
CONDOLFURI	C	1323
COSOLETO	D	1574
ROCCAFORTE DEL GRECO	E	2548
DELIANUOVA	D	1827
FEROLETO DELLA CHIESA	C	1015
FERRUZZANO	D	1566
FIUMARA	C	1010
GALATRO	C	985
GERACE	D	1699
GIFFONE	D	1896
GIOIA TAURO	B	715

Segue -

Ai sensi del 2° comma dell'art. 2 del DPR 412/93, la tabella in allegato A, riporta per ciascun comune i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.

COMUNE	ZONA	Gradi/Giorno
GIOIOSA JONICA	C	1010
GROTTERIA	C	1317
LAGANADI	D	1639
LAUREANADI BORRELLO	C	1267
LOCRI	B	774
MAMMOLA	C	1156
MARINA DI GIOIOSA	B	780
MAROPATI	C	1154
MARTONE	C	1218
MELICUCCA'	C	981
MELICUCCO	C	1003
MELITO P. S.	B	805
MOLOCHIO	C	1235
MONASTERACE	C	943
MONTEBELLO JONICO	D	1635
MOTTA S. GIOVANNI	D	1535
ORRIDO M.	C	1258
PALIZZI	C	1205
PALMI	B	888
RAZZANO	D	1511
PLACANICA	C	916
PLATI'	C	1111
POLISTENA	C	1185
PORTIGLIOLA	C	970
RIACE	C	1091
RIZZICONI	B	864
ROCCELLA J.	B	783
ROGHUDI	D	1678
ROSARNO	B	823
SAMO	C	1194
SAN FERDINANDO	B	691
SAN GIORGIO M.	D	1657
S. GIOVANNI DI GERACE	C	1260
S. LORENZO	E	2203
S. LUCA	C	1007
S. PIETRO DI CARIDA ¹	C	1334
S. PROCOPIO	C	1390
S. ROBERTO	C	1190
S. AGATA DEL BIANCO	D	1441
S. ALESSIO D'ASPRMONTE	D	1772
S. EUFEMIA D'ASPRMONTE	D	1581
S. ILARIO DELLO IONIO	B	752
S. CRISTINA D'ASPRMONTE	D	1729
S. STEFANO D'ASPRMONTE	E	2141
SCIDO	D	1607
SCILLA	B	886
SEM1NARA	C	1017
SERRATA	C	1109
SIDERNO	B	770
SINOPOLI	D	1699
STAITI	D	1728
STIGNANO	C	1181
STILO	D	1490
TAURIANOVA	C	1093
TERRANOVA S. M.	C	1022
VARAPODIO	C	1070
VILLA SAN GIOVANNI	B	775

ALLEGATO B: DEFINIZIONI

(Rif. DPR 41211993)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici;
- b) per "edificio di proprietà pubblica", un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
- e) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di Enti pubblici;
- d) per "edificio di nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
- e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
- g) per "impianto termico di nuova installazione", un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- i) per "manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- j) per "proprietario dell'impianto termico", chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
- k) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle

single unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

- l) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- m) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- n) per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- o) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
- p) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- q) per "potenza termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- r) per "potenza termica utile" di un generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- s) per "rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- t) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- u) per "temperatura dell'aria in un ambiente", la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
- v) per "gradi giorno" di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).
- z) per "controlli e verifiche" la provincia o il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dall'esercente gli impianti.



Provincia di Reggio Calabria
Settore Ambiente ed Energia
Servizio Risparmio Energetico

Tabella Nuove Sanzioni

(Approvata con Delibera Consiglio Provinciale n° 9 del 23/03/04
a parziale rettifica dell'art. 15 del Regolamento)

da applicare ai possessori di impianti termici non in regola con le normative previste dal DPR 412/93 e DPR 551/99 e non correttamente sottoposti alle operazioni di manutenzione e controllo del rendimento di combustione.

TABELLA	SANZIONI
Tipologia dell'impianto	Oneri a carico dell'utente
Inferiore a 35 kW	€103,29
Da 35 kW a 116 kW	€154,94
Da 117 kW a 350 kW	€206,58
Oltre 350 kW	€309,87